



# **COMUNE DI CADEO**

## **REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione

Art. 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Art. 3 - Composizione e durata in carica

Art. 4 - Nomina della Commissione

Art. 5 - Convocazione

Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

Art. 8 - Allestimenti temporanei

Art. 9 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Art. 10 - Spese di funzionamento della Commissione

Art. 11 - Richiesta di intervento della Commissione

Art. 12 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto e campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa del Comune di Cadeo, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS), di cui all'art. 141-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante il "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

## **Art. 2 – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

1. La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Cadeo ha il compito di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. In particolare, la CCVLPS provvede a:
  - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337;
  - e) controllare, con frequenza, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente l'adozione gli eventuali provvedimenti.
3. Non sono di competenza della Commissione di Vigilanza del Comune di Cadeo le verifiche dei seguenti locali e strutture, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:
  - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti, con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b) i parchi divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche agli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.
4. La Commissione di Vigilanza ha potere ispettivo e pertanto, per le mansioni ad essa attribuite, i suoi componenti hanno libero accesso a tutti i locali, impianti, attrezzature e luoghi interessati dalle proprie competenze.
5. La Commissione di Vigilanza non ha potere sanzionatorio.

## **Art. 3 – Composizione e durata in carica della Commissione di Vigilanza**

1. Ai sensi dell'art. 141-bis del R.D. 635/1940, la Commissione è composta:
  - a) dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
  - b) dal Comandante del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
  - c) dal Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato;
  - d) dal Dirigente competente dell'Asl o suo delegato;
  - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto tecnico di elettrotecnica nominato dall'Ordine;
  - g) da un esperto in acustica nominato da A.R.P.A.E., solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e altre attività di considerevole impatto acustico;

- h) da un componente del CONI, in occasione dell'esame di impianti sportivi di competenza.
2. L'Amministrazione comunale si riserva l'eventuale nomina di un proprio esperto in acustica per la valutazione di richieste non rientranti tra quelle indicate al precedente punto 1 lettera g).  
In questo caso verrà verificata la disponibilità sul mercato di figure in possesso dei requisiti necessari.
  3. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
  4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
  5. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare, o eventualmente la persona da questi delegata, non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
  6. La Commissione rimane in carica per la durata di tre anni. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

#### **Art. 4 – Nomina della Commissione.**

1. La Commissione di Vigilanza del Comune di Cadeo è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto di elettrotecnica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in ambito provinciale.
3. La nomina è comunicata agli interessati segnalando, agli effettivi, il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
4. Un dipendente del Comune di Cadeo, scelto dal Sindaco, è nominato in qualità di Segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

#### **Art. 5 – Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a cura del Segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nei casi in cui ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, posta certificata ed anche per telefono o altra forma ritenuta idonea.
2. Nell'invito sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente diretto.
4. L'invito è comunicato almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, fatti salvi i casi d'urgenza.
5. La data della riunione, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

#### **Art. 6 Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze.**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sede del Comune di Cadeo ed eventualmente nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della Commissione è e deve essere redatto in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il parere viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario, il giorno stesso in cui viene redatto.

4. Il Segretario della Commissione provvede ad annotare i pareri resi, in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del Segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto a far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

#### **Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione.**

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 2, lett. e) del presente regolamento.  
Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico, delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante del Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo o individuato tra il personale del Servizio Tecnico comunale.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma, al Presidente della Commissione.
3. Per i suddetti controlli è prevista la corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese, ove dovuto. Le relative somme sono messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 - Allestimenti temporanei.**

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al R.D. 635/1940 art. 141 comma 3, per i quali la Commissione Provinciale di cui all'art. 142 o quella Comunale di cui all'art. 141 bis abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la Commissione non ritenga necessario, che per la natura dei luoghi, procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti.
2. Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal committente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

#### **Art. 9 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.**

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, gli adempimenti relativi alle verifiche e agli accertamenti sono assolti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto ad albo degli ingegneri o all'albo degli Architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

#### **Art. 10 - Spese di funzionamento della Commissione**

1. Per i componenti della Commissione e per il Segretario, dipendenti dal Comune di Cadeo, non è prevista nessuna indennità di presenza.
2. Ai componenti non dipendenti dal Comune di Cadeo appartenenti ad altri Enti pubblici, è dovuto il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute, qualora vengano richieste.

3. Al soggetto esperto in elettrotecnica e/o acustica o ad entrambe in caso di sopralluogo congiunto, è riconosciuto un gettone di presenza il cui importo verrà determinato dal Responsabile del Settore Tecnico con proprio atto sulla base delle tariffe medie applicate in analoghe Commissioni.
4. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento e le relative somme devono essere versate prima del sopralluogo.

#### **Art. 11 – Richieste di intervento della Commissione**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in competente bollo, direttamente al Comune di Cadeo:
  - almeno 30 giorni prima della data di inizio svolgimento della manifestazione per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  - almeno 20 giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc...).
2. La Commissione con propria decisione stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).
3. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità, al fine di garantire la conoscenza ai terzi interessati.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Il presente Regolamento Comunale viene pubblicato sul sito internet del Comune di Cadeo.
3. Per quanto eventualmente non previsto dal presente Regolamento Comunale si fa espresso rimando alle disposizioni di legge vigenti in materia.